PENSIONI ALLE FAMIGLIE DEI CADUTI PER LA CAUSA NAZIONALE DAL 23 LUGLIO 1919 AL 1° NOVEMBRE 1922, ED AI MUTILATI PER LA STESSA CAUSA NELLO STESSO PERIODO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165

Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.(1) (2)

Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

Versione in vigore dal 14 settembre 1927, non più in vigore dal 1 gennaio 1934 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922, ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo
Estremi	Legge 24 dicembre 1925, n. 2275

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il Regio D.L. 17 marzo 1927, n. 326, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 257, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, in seguito ad eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, e' riaperto e prorogato al 30 aprile 1927, e per i residenti all'estero o nelle colonie al 30 giugno 1927".

(2) Il Regio D.L. 10 agosto 1927, n. 1519, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 359, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di favore stabilite con la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, sono interamente estese, senza limite di tempo, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, abbiano all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa, ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pensioni-alle-famiglie-dei-caduti-per-la-causa-nazionale-dal-23/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-luogotenenziale-3-agosto-1944-n-165/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it